Allegato alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 26.07.2016
Il Segretario dell'Unione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento e Funzione delle Commissione Edilizia
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

Art. 1 Oggetto del Regolamento e funzione della Commissione Edilizia

1. Il presente regolamento, disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della commissione edilizia, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 08/07/1999 n.19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"

2. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo facoltativo nel settore urbanistico ed edilizio, istituito dai Comuni aderenti all'Unione Montana Alto Canavese e ad essa conferito, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.

3. L'attività consultiva della Commissione Edilizia è limitata all'ambito territoriale dell'Unione Montana Alto Canavese.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede, e da 7 (sette) componenti, eletti dal Consiglio dell'Unione, di cui:
   - un Ingegnere o Architetto (iscritto all'Albo professionale);
   - un Geometra (iscritto all'Albo professionale);
   - n° 3 membri, di cui uno scelto garantendo la possibilità di sua indicazione da parte delle minoranze, eletti, fra persone che abbiano attitudine a ricoprire la carica, ai sensi del successivo 2° comma;
   - un esperto competente nella tutela dei valori ambientali (L.R. 20/04/1989 n.20 e s.m.i.)
   - un tecnico esperto in materia urbanistica

2. I membri elettivi sono nominati dal Consiglio dell'Unione fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

3. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. Non possono, altresì, far parte della commissione Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri dell'Unione Montana Alto Canavese, ne i Sindaci o gli Amministratori dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Alto Canavese .

4. La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio dell'Unione che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

5. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio dell'Unione non li abbia sostituiti.

6. I componenti della commissione decadono:
   a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3;
   b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese.

8. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
   a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
   b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. L'Ufficio Tecnico, il Presidente o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
   a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
   b) convenzioni;
   c) programmi pluriennali di attuazione;
   d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
   e) modalità di applicazione del contributo per permesso di costruire.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. E' consentito l'accesso ai verbali della commissione edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; Le riunioni della Commissione e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.

4. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento ed i tecnici istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.

6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del **titolo abilitativo all'attività edilizia**; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

10. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo dell'Unione e la firma del Segretario dell'Unione.

11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi **al titolo abilitativo all'attività edilizia.**